doc. 2

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 86/08

UDIENZA DEL

18/07/2008 ore 08:00

SENTENZA

N° 98/7/08

PRONUNCIATA IL:

18/7/08

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

1/9/08

Il Segretario

# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PERUGIA SEZIONE 07

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

## SENTENZA

- sul ricorso n. 86/08

depositato il 11/01/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R8M030100400/2007 IVA + IRAP 2005

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

proposto dal ricorrente:

[redacted]

VIA LA LOUVIERE 4 [redacted]

difeso da:

ALLEORI DOTT. UMBERTO

VIA LA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R8M030100400/2007 IRES 2005

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

proposto dal ricorrente:

(segue)

[redacted]

Vi[redacted] 06034 FOLIGNO PG

difeso da:

ALLEORI DOTT. UMBERTO

VIA LA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO PG

SEZIONE

N° 07

REG.GENERALE

N° 86/08

UDIENZA DEL

18/07/2008 ore 08:00

[redacted],ha proposto tempestivo reclamo avverso l'avviso con il quale l'Agenzia dell'Entrate,Ufficio di Foligno non ha riconosciuto detraibile l'imposta assolta sugli acquisti per E. 1.160.000,né ha ritenuto sussistente una nota di credito pari ad E:4.000.000,con una iva pertinente di E. 800.000,con un conseguente recupero d'imponibile agli effetti dell'ires e dell'irap, relativamente al periodo d'imposta 2005.
Tutto ciò sull'assunto che l'operazione d'acquisto di un compendio immobiliare effettuata dalla Società ricorrente da parte della [redacted]società quest'ultima incorporata per fusione durante lo stesso periodo d'imposta,rappresenti una ipotesi di operazione inesistente.
Contesta la ricorrente società l'avviso sostenendo,invece,la realtà della operazione imponibile.
In particolare,fa presente che l'acquisto del complesso edilizio risulta dal rogito [redacted] per un valore dichiarato in atto di E.9.800.000,superiore a quello concordato di E.5.800.000,al fine di ottenere finanziamento bancario.
Successivamente la Società venditrice emetteva nota di credito di E.4.000.000 al fine di riportare il valore della cessione a quello pattuito di E.5.800.000.
Produce al riguardo documentazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha concluso per la conferma dell'avviso impugnato rilevando che la fonte dell'operazione che ha consentito l'emissione della nota di credito è costituita da una scrittura privata,mentre per poter dare veridicità alla operazione di cui trattasi sarebbe stato opportuno modificare il prezzo della cessione risultante dall'atto pubblico,mediante un analogo negozio giuridico.
Produce documentazione.
Con successive memorie la Società ricorrente insiste nella propria argomentazioni difensive.
Osserva la Sezione che la tesi sostenuta dall'Amministrazione a sostegno dell'emissione dell'avviso impugnato è fondata.
Premesso che nei rapporti di natura privatistica vale il principio della libertà della forma nella scelta degli atti giuridici da adottare e che la causa dei negozi giuridici è illecita soltanto quando è contraria a norma imperative,tuttavia,quando determinate fattispecie interagiscono e producono effetti disciplinati dal diritto tributario,che giova ricordare è diritto pubblico,intervengono ulteriori principi riconducibili alla tutela dell'affidamento ed alla capacità contributiva.
Orbene,a prescindere da ogni altra considerazione,rileva l'Amministrazione,nelle sue deduzioni,che nei bilanci delle due società non c'è traccia delle note integrative che attengono all'acquisto-vendita dell'immobile,all'acquisizione del mutuo,alla fusione per incorporazione,che sono appunto operazione straordinarie delle quali se ne deve dare conto.
Tanto è sufficiente per ritenere inesistente l'operazione che ha dato luogo all'emissione della nota di variazione.
Respinge,pertanto,il reclamo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia dell'Entrate,Ufficio di Foligno liquidandole in E.500 onorari compresi.

## PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia dell'Entrate,Ufficio di Foligno liquidandole in E.500 onorari compresi.

Perugia, 18.09.2008

[redacted]

IL P[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 709/08
  depositato il 05/12/2008
- avverso la sentenza n° 98/07/2008
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
  contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

**proposto dal ricorrente:**

[redacted]GNO PG

**difeso da:**

[redacted]

**Atti impugnati:**
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8M030100400/2007 IVA + IRAP 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 709/08

UDIENZA DEL

27/01/2010 ore 16:00

SENTENZA

N°

30/2/10

PRONUNCIATA IL:

27 GEN 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 4 MAR 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
[redacted]

Con atto del 05.12.2008 la Società [redacted] proponeva rituale e tempestivo appello, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 18.07.2008, oggetto del contendere erano le imposte IRES-IRAP-IVA anno 2005.

I fatti che hanno dato origine ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio riguardavano l'acquisto da parte della [redacted] dalla Società [redacted] di un compendio immobiliare con destinazione albergo e ristorante al prezzo di Euro 5.400.000,00 oltre IVA, nonché sempre in pari data lo stesso compendio immobiliare veniva riacquistato dalla Società ricorrente dalla [redacted] prezzo di Euro 9.800.000,00 oltre IVA pari ad Euro 1.960.000,00; tale acquisto veniva finanziato alla ricorrente da Banca Intesa Mediocredito e garantito con ipoteca sul compendio immobiliare in questione.

In seguito ai vari passaggi di proprietà nonché alla fusione della società ricorrente con la [redacted] veniva richiesto il rimborso trimestrale del credito IVA per l'importo di Euro 1.100.000,00.

Ritenendo l'Ufficio tutte le operazioni effettuate tra le parti inesistenti, veniva effettuato un avviso di accertamento irrogando una sanzione unica di Euro 2.940.000,00.

Proprio contro tale avviso la società appellante presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che accogliendo la tesi dell'Ufficio in toto respingeva il ricorso avallando il comportamento dell'Ufficio e la tesi da quest'ultimo sostenuta.

La sentenza dei Giudici di primo grado non ha tenuto in debito conto quanto sostenuto già in primo grado dalla Società ricorrente che trova sostegno in tutta una serie di considerazioni giuridiche secondo le quali, ad avviso di questa Commissione Tributaria Regionale l'appello proposto va accolto con tutte le relative conseguenze e ciò in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La prima censura concernente la decisione di primo grado riguarda il fatto che non si è tenuto conto di un giudizio penale conclusosi con l'archiviazione o meglio provvedimento di non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante della Società.

E' vero che sussiste lo svincolo tra decisione penale e competenza tributaria, pur tuttavia gli elementi emersi nel corso di un processo penale devono essere tenuti in debita considerazione. In tal senso è costante l'orientamento della Suprema Corte. Non si è neppure trattato di un p.p. conclusosi ai sensi dell'art. 444 c.p.p. bensì di una vera e propria sentenza di non luogo a procedere. Ignorare tale fatto, significa procedere con un indirizzo non corretto di tutta la situazione in premessa.

Non sussistono domande nuove come sostenuto dall'Ufficio nella sua memoria, la sentenza penale di non doversi procedere doveva essere l'elemento guida anche ai fini della vicenda tributaria.

In buona sostanza una volta che il Giudice Penale ha ravvisato l'inesistenza di quegli stessi fatti che sono poi alla base dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come si può sostenere che quegli stessi fatti sono alla base dell'accertamento?

Ogni altra considerazione poi sull'accertamento dell'Ufficio e le relative sanzioni sono superflue.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia deve pertanto essere riformata e va accolto l'appello della società ricorrente.

La complessità comunque della materia, fa ritenere giusto ed equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

In riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglie l'appello della ricorrente.

Spese compensate.

Perugia, lì 27.01.2010

Il relatore

[redacted]

Il Presidente

D[redacted]

**ALL'ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA**

***OGGETTO: ISTANZA DI CANCELLAZIONE MISURE CAUTELARI***

**Rif. Avviso di accertamento n° R8M030100400/2007 (Ufficio di Foligno) anno 2005, imposte IVA, Iva IIDD.**

Il sottoscritto Umberto Alleori, dottore commercialista con studio in Foligno, via La Louviere n. 4, (tel. 0742.24135 e mail umberto@studioalleori.com) delegato dalla " ", con sede in Perugia, via (P.IVA: ), a rappresentarla e difenderla nei vari gradi di giudizio come da delega in atti;

## PREMESSO CHE

- In data 26/3/2008 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Foligno, autorizzata con sentenza n. 236/7/07 emessa dalla CT Provinciale, sezione VII, depositata il 31/12/2007, (doc. 1), ha provveduto ad iscrivere sequestro conservativo trascritto il 2008 con il n. RP, n. RG ed annotato sull'immobile di proprietà della società distinto al NCEU, comune di Perugia, foglio n. particella n. x subalterni numeri xxxx;
- l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme reclamate;
- con sentenza n. 30/02/2010 del 27 gennaio 2010 depositata in segreteria in data 4 marzo 2010, la Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha accolto integralmente l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Perugia n. 98/07/2008, (doc. 2);

**CONSIDERATO CHE**

- con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale vengono meno le pretese tributarie per le quali la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto dover ordinare l'iscrizione della misura cautelare in

premessa specificata;

- l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad ordinare al concessionario alla riscossione, Equitalia SpA, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo; (doc. 3 e 4);
- su istanza di parte il concessionario alla riscossione ha provveduto alla cancellazione delle ipoteche giudiziali precedentemente iscritte sugli immobili sociali in forza delle richiamate iscrizioni a ruolo delle imposte pretese;
- la permanenza della misura cautelativa, rappresentata dal sequestro conservativo, rende ingestibile la gestione delle attività sociali per le ripercussioni che detta misura comporta nei confronti del sistema bancario ed anche per la impossibilità di disporre liberamente dei beni immobili sociali;
- le difficoltà finanziarie rappresentate continuano a procurare alla ricorrente danni tali da non escludere l'apertura, in tempi brevi, di una procedura concorsuale;
- la situazione generale diverrebbe sicuramente risolvibile, come già manifestato dal sistema bancario per le vie brevi, al venir meno delle misure cautelari iscritte e non più cogenti;

per quanto premesso e considerato,

**FA ISTANZA**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, affinché Codesto Illustrissimo Presidente provveda ad ordinare, con il carattere di urgenza conseguente le ragioni rappresentate, la cancellazione delle misure cautelari iscritte sugli immobili sociali e più precisamente:

- Sequestro conservativo del /2008 RP RG ed annotato sull'immobile di proprietà della società distinto al NCEU, comune di Perugia, foglio n. particella n. subalterni numeri xxxx e comunque coma da titolo originario, con esplicita indicazione nel

provvedimento che vorrà adottare.

Con osservanza,

Foligno, 12 maggio 2010

Dottor Umberto Alleori

Allegati,

1) Copia sentenza autorizzativa n. 236/7/07 CT Provinciale di Perugia;
2) Copia della sentenza n. 30/2/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia;
3) Provvedimento di annullamento di iscrizione a ruolo.

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1080/10

UDIENZA DEL

23/06/2010 ore 08:30

SENTENZA

N° 17/7/10

PRONUNCIATA IL:

23/6/10

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

05/7/10

[redacted]

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PERUGIA** SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ [redacted] **Presidente e Relatore**
- ☐ [redacted] **Giudice**
- ☐ [redacted] **Giudice**
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERUGIA

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1080/10
  depositato il 21/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8M030100400/2007 IVA + IRAP 2005
  contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

**proposto dal ricorrente:**

[redacted]

**difeso da:**

[redacted]

**difeso da:**

[redacted]

1080/10

Con sentenza N. 236/7/07, pronunciata in data 23/11/2007, questa Commissione, su ricorso dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foligno, autorizzava tale Ufficio a procedere al sequestro conservativo su beni della "[redacted]" per presunti debiti tributari della Società stessa.

A seguito dell'accertamento del credito-debito per il quale era operante la garanzia descritta, (il giudice di appello accoglieva il gravame proposto dalla Società appellante avverso la sentenza di questa Commissione Provinciale, in data 18/7/2008, riformando integralmente la sentenza appellata.

Con istanza in data 12/5 presentata il successivo 13/5/2010, il commercialista Dott[redacted], "*delegato ... a rappresentarla e difenderla nei vari gradi di giudizio come da delega in atti*" , delega, peraltro, della quale ancora non vi era traccia nel **presente** giudizio e che veniva presentata dallo stesso [redacted] durante l'odierna udienza, chiedeva, nell'interesse della Società menzionata, la cancellazione del sequestro conservativo in questione.

Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 15/5/2010, notificato all'Agenzia delle Entrate, all'Equitalia Umbria SpA ed alla [redacted] stante l'urgenza del provvedimento richiesto, veniva disposta udienza per la discussione

Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate.

Si costituiva ritualmente l'Equitalia Umbria SpA, come in atti rappresentata e difesa, evidenziando l'infondatezza di ogni pretesa nei propri confronti e chiedendo le conclusioni logicamente e giuridicamente doverose che indicava. Con vittoria di spese da anticiparsi a favore dei difensori che si dichiaravano antistatari ex art. 93 C.P.C.

All'esito del dibattimento ritiene questa Commissione di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale.

L'art. 22 – co. 7 D.L.vo 472/1997, in relazione all'ipoteca ed al sequestro conservativo, dispone che "*I provvedimenti cautelari perdono efficacia se ... non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. ... I provvedimenti **perdono** altresì **efficacia** a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che **accoglie** il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce **titolo** per la* **cancellazione dell'ipoteca**. *In caso di accoglimento parziale ... **il giudice che ha pronunciato** la sentenza ... **se** la sentenza è pronunciata dalla **Corte** di cassazione, **provvede il giudice** la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione*".

Dall'esame del testo di legge ora riportato, integrato con le regole doverosamente seguite dal giudice nella risoluzione della problematica interpretativa della norma, si evidenzia: a) i provvedimenti cautelari perdono efficacia se non seguiti, nei termini, dall'avviso di accertamento o irrogazione di sanzioni; b) se gli indicati atti di contestazione o irrogazione sono censurati con ricorso, perdono efficacia totale o parziale a seguito della sentenza, anche non definitiva, che accoglie in tutto o in parte il ricorso; c) l'indicata sentenza costituisce,di per sé solo, titolo per la cancellazione dell'ipoteca quando l'accoglimento delle censure è totale; d) per la cancellazione, comunque, del sequestro conservativo o, in caso di accoglimento parziale, per la riduzione dell'iscrizione dell'ipoteca o del sequestro provvede, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato, in primo o secondo grado, la sentenza di accoglimento ( quello di merito in caso di pronuncia del giudice di legittimità).

Sulla base delle considerazioni appena svolte, appare certa l'incompetenza funzionale di questa Commissione a provvedere in ordine all'istanza in precedenza indicata, per essere competente la Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

Lo svolgimento e l'esito del presente giudizio impongono la condanna della Food & Beverage al pagamento delle spese processuali, a favore dell'Equitalia e distrazione ai difensori che si sono dichiarati antistatari ex art.,che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione

dichiara la propria incompetenza funzionale a provvedere in ordine alla istanza in narrativa indicata, per essere competente la Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

Condanna [redacted] al pagamento, in favore dell'[redacted] liquidandole complessivamente nella misura di € 1.500, 00 (millecinquecento), onorari compresi, da distrarre a favore dei difensori, Avv[redacted]

Perugia, 23 giugno 2010.

IL PRESIDENTE, relatore

[redacted]

**ALL'ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA**

***OGGETTO: ISTANZA DI CORREZIONE (INTEGRAZIONE) DI SENTENZA E CANCELLAZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO***

**Rif. Sentenza n. 30/2/2010 del 27 gennaio 2010 sez. 2**

**Rif. Avviso di accertamento n° R8M03/2007 (Ufficio di Foligno) anno 2005, imposte IVA, Iva IIDD.**

La società con sede in Perugia, (P.IVA:), in persona del legale rappresentante nato ad il , per la carica domiciliato presso la sede sociale, rappresentata e difesa dal dottor , dottore commercialista con studio in Foligno, Via indirizzo e mail giusta procura alla lite in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio;

## PREMESSO CHE

1.

Con sentenza n. 236/7/07 depositata il 31/12/2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia autorizzava l'iscrizione di sequestro conservativo sugli immobili sociali (doc. 1);

2.

In data 09/11/2007, l'Agenzia delle Entrate di Foligno notificava alla Avviso di Accertamento R8M03/2007 relativo all'anno d'imposta 2005;

3.

In data 26/3/2008 la Equitalia Umbria SpA procedeva ad iscrivere sequestro conservativo sugli immobili sociali con il n. 5223 RP, e n. 9467 RG come da titolo autorizzativo;

4.

Con sentenza n. 98/07/2008 del 18/7/2008 la medesima Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, sezione 7, rigettava il ricorso presentato dalla società

contro l'avviso di accertamento n° R8M0/2007 sulla base del quale era stato richiesto, dall'Agenzia delle Entrate, il provvedimento cautelare;

5.

La ricorrente presentava appello alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia per chiedere la riforma della sentenza dei giudici di prime cure e chiedendo altresì di riconoscersi la perdita di efficacia della misura cautelare accordata dal giudice di primo grado;

6.

Con sentenza n. 30/2/2010 del 27 gennaio 2010 depositata il 4 marzo 2010 (doc. 3), la Commissione Tributaria Regionale di Perugia, sezione n. 2, accoglieva integralmente l'appello proposto dalla società riformando la sentenza della Commissione Provinciale di Perugia n. 98/07/2008 senza però esplicitamente ordinare la cancellazione della misura cautelare accordata all'Amministrazione Finanziaria e sopra richiamata;

7.

Sulla scorta della sentenza dei Giudici di appello, in data 22/04/2010 la concessionaria alla riscossione comunicava l'annullamento totale delle iscrizioni a ruolo disposte dall'Ufficio Direzione Provinciale, Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate (doc. 3 e 4). Su successiva istanza di parte otteneva anche il consenso alla cancellazione e/o riduzione delle ipoteche iscritte in forza dei medesimi ruoli (doc. 5);

**CONSIDERATO CHE**

- con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 30/2/2010 del 27 gennaio 2010 vengono meno le pretese tributarie per le quali la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto concedere l'iscrizione della misura cautelare in premessa specificata;
- con l'annullamento dei ruoli da parte dell'Agenzia delle Entrate la società risulta non esser più debitrice, neppure potenzialmente, per i titoli per cui erano state autorizzate le misure cautelari oggetto della presente;

- con la sentenza in commento il Giudice di secondo grado, pur avendo integralmente accolto l'appello proposto dalla ricorrente, non ha provveduto ad esplicitamente ordinare la cancellazione del sequestro conservativo per mero errore materiale e/ o svista;
- in assenza di espresso provvedimento in sentenza non è possibile procede alla cancellazione della misura cautelare iscritta;
- la permanenza della misura cautelativa, rappresentata dal sequestro conservativo, rende assolutamente precaria la gestione dei crediti commerciali il cui smobilizzo si rende indispensabile per far fronte ai pagamenti nei confronti dei dipendenti, forniture di merce e servizi senza le quali è impossibile svolgere la attività di impresa per le ripercussioni che detta misura comporta nei confronti del sistema bancario ed anche per la impossibilità di disporre liberamente dei beni immobili sociali;
- le difficoltà finanziarie rappresentate continuano ad impedire qualsiasi programmazione e l'impossibilità, sovente, di rispettare gli impegni anche con i propri dipendenti oltre che a procurare alla ricorrente danni tali da non escludere l'apertura, in tempi brevi, di una procedura concorsuale;
- la situazione finanziaria troverebbe sicuramente equilibrio al venir meno delle misure cautelari iscritte e non più cogenti soprattutto con il sistema bancario che tornerebbe a sostenere le iniziative societarie;

per quanto premesso e considerato,

**FA ISTANZA**

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 che richiama gli articoli 276 e seguenti del c.p.c. (nella fattispecie si richiamano gli art. 277, 287 e 288 del c.p.c.) **di correzione (rectius integrazione),** per mero errore materiale e/o svista nella redazione, della sentenza n. 30/2/2010 emessa da Codesta Commissione Tributaria Regionale, sezione n. 2, **per ordinare esplicitamente la cancellazione del sequestro conservativo** trascritto a Perugia il 26/3/2008 con il numero 5223 di formalità in forza di atto della CT Provinciale di Perugia del 23/7/2007 n.

236/2007 a seguito dell'accoglimento integrale dell'appello.

Il procedimento di correzione richiesto si appalesa quale fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista e come tale percepibile e rilevabile immediatamente senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta perfettamente individuato senza incertezza. In tal senso Cass. 20 settembre 1999 n. 10129.

*In subordine*

*FA ISTANZA*

Affinché la Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la sentenza si pronunci, con separato e nuovo provvedimento, anche inaudita altera parte, sulla cancellazione delle misure cautelari iscritte sugli immobili sociali ai sensi del comma 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 e dell'art. 669 novies del c.p.c..

Con osservanza,

Foligno, 20 luglio 2010

Dottor Umberto Alleori

Allegati,

1) Copia sentenza autorizzativa n. 236/7/07 CT Provinciale di Perugia;
2) Copia della sentenza n. 30/2/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia;
3) – 4) Provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo;
5) Consenso cancellazione e/o restrizione ipotecaria;

DELEGA

La con sede in Perugia, C.F. e P.Iva in persona del legale rappresentante Signor

delega

a rappresentarla e difenderla in ogni fase del presente procedimento per la cancellazione delle misure cautelari sugli immobili di proprietà, il Dottor conferendogli ogni più ampia facoltà comprese quelle di collaborare con altri professionisti, di farsi sostituire, di rinunciare agli atti, di transigere e conciliare, di ricorrere, di presentare istanze di cancellazione di misure cautelari e annullamento anche in autotutela, di proporre istanze di accertamento con adesione, di proporre istanze di sospensione e quanto altro possa occorrere, con espressa e preventiva ratifica di ogni Suo atto ed operato, eleggendo domicilio nel Suo studio in Foligno Via

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/95.

Foligno, 07 luglio 2010

Per la

Signor

per autentica di firma

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 709/08

UDIENZA DEL

30/09/2010 ore 16:0

ORDINANZA

N° 56/03/2010

PRONUNCIATA IL:
30-09-2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
07-10-2010

Il Segretario

IL [redacted]

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**
DI **PERUGIA**

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ [redacted] **Presidente e Relatore**
- ☐ [redacted] **Giudice**
- ☐ [redacted] **Giudice**
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

- sull'istanza di correzione DELLA SENT. N. 30/02/2010

- relativo al R.G.Ricorso n. 709/08
- avverso la sentenza n° 98/07/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

**proposto dal ricorrente:**
[redacted]

**difeso da:**
[redacted]SIMO
[redacted]

**Atti impugnati:**
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8[redacted]A + IRAP 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA

Sezione III

Composta dai signori:

dott[redacted] presidente rel.

prof.ing.[redacted] giudice

rag. [redacted] giudice

sulla istanza di correzione di errore materiale, proposta in data 20.7.2010 dalla scoietà [redacted], relativa alla sentenza pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II in data 27.1.2010 n. 30/2/10 depositata il 4.3.2010, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con sentenza n. 236/7/07 depositata il 31.12.2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia autorizzava l'Agenzia delle Entrate di Foligno a procedere a sequestro conservativo sugli immobili della società, a garanzia del credito derivante dall'avviso di accertamento relativo all'anno 2005.

Con sentenza n. 30./2/2010 del 27.1.2010 questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II, in accoglimento totale dell'appello proposto dalla società avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale, annullava l'avviso e faceva venire meno il presupposto della iscrizione del sequestro, senza tuttavia disporre puntualmente in tal senso nel dispositivo.

La società, con l'istanza qui esaminata, ha chiesto, quindi che il dispositivo venga corretto nel senso di ovviare a tale omissione anche per superare il rifiuto del Conservatore di procedere alla cancellazione della formalità.

L'amministrazione finanziaria, presente, non si è opposta a tale richiesta.

ooo

In verità dall'esame della motivazione della sentenza si evince chiaramente che, mentre è stato annullato l'avviso di accertamento che costituiva il presupposto della iscrizione del sequestro, nulla è stato esplicitamente motivato circa la richiesta di cancellazione della misura, che pure era stata formulata nell'atto di appello, avendo chiaramente ritenuto la Commissione Regionale implicito il venire meno anche della misura.

Donde la possibilità di integrare il dispositivo nel senso richiesto, potendo essere considera l'omissione errore meramente materiale.

Nulla sulle spese della presente procedura, stante l'adesione dell'amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II, pronunciata in data 27.1.2010 n. 30/2/10 depositata il 4.3.2010, nel senso che dopo le parole "...accoglie l'appello della ricorrente." devono essere ritenute scritte anche le seguenti: "ordina la cancellazione del sequestro conservativo trascritto a Perugia il 2[redacted]on il numero [redacted] di formalità in forza di atto della CT Provinciale di Perugia del 23/7/2007 n. 236/2007."

Manda la Segreteria per gli incombenti di legge.

Perugia 30.9.2010

Il Presidente

[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 709/08
  depositato il 05/12/2008
- avverso la sentenza n° 98/07/2008
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
  contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

**proposto dal ricorrente:**

[redacted]

**difeso da:**

A[redacted]

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° F[redacted]IVA + IRAP 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 709/08

UDIENZA DEL

27/01/2010 ore 16:0

SENTENZA

N°

30/2/10

PRONUNCIATA IL:

27 GEN 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 4 MAR 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTA
[redacted]

Con atto del 05.12.2008 la Società [redacted] proponeva rituale e tempestivo appello, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 18.07.2008, oggetto del contendere erano le imposte IRES-IRAP-IVA anno 2005.

I fatti che hanno dato origine ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio riguardavano l'acquisto da parte della [redacted] dalla Società [redacted] di un compendio immobiliare con destinazione albergo e ristorante al prezzo di Euro 5.400.000,00 oltre IVA, nonché sempre in pari data lo stesso compendio immobiliare veniva riacquistato dalla Società ricorrente dalla Towers Hotel Srl al prezzo di Euro 9.800.000,00 oltre IVA pari ad Euro 1.960.000,00; tale acquisto veniva finanziato alla ricorrente da Banca Intesa Mediocredito e garantito con ipoteca sul compendio immobiliare in questione.

In seguito ai vari passaggi di proprietà nonché alla fusione della società ricorrente con la [redacted] veniva richiesto il rimborso trimestrale del credito IVA per l'importo di Euro 1.100.000,00.

Ritenendo l'Ufficio tutte le operazioni effettuate tra le parti inesistenti, veniva effettuato un avviso di accertamento irrogando una sanzione unica di Euro 2.940.000,00.

Proprio contro tale avviso la società appellante presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che accogliendo la tesi dell'Ufficio in toto respingeva il ricorso avallando il comportamento dell'Ufficio e la tesi da quest'ultimo sostenuta.

La sentenza dei Giudici di primo grado non ha tenuto in debito conto quanto sostenuto già in primo grado dalla Società ricorrente che trova sostegno in tutta una serie di considerazioni giuridiche secondo le quali, ad avviso di questa Commissione Tributaria Regionale l'appello proposto va accolto con tutte le relative conseguenze e ciò in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La prima censura concernente la decisione di primo grado riguarda il fatto che non si è tenuto conto di un giudizio penale conclusosi con l'archiviazione o meglio provvedimento di non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante della Società.

E' vero che sussiste lo svincolo tra decisione penale e competenza tributaria, pur tuttavia gli elementi emersi nel corso di un processo penale devono essere tenuti in debita considerazione. In tal senso è costante l'orientamento della Suprema Corte. Non si è neppure trattato di un p.p. conclusosi ai sensi dell'art. 444 c.p.p. bensì di una vera e propria sentenza di non luogo a procedere. Ignorare tale fatto, significa procedere con un indirizzo non corretto di tutta la situazione in premessa.

Non sussistono domande nuove come sostenuto dall'Ufficio nella sua memoria, la sentenza penale di non doversi procedere doveva essere l'elemento guida anche ai fini della vicenda tributaria.

In buona sostanza una volta che il Giudice Penale ha ravvisato l'inesistenza di quegli stessi fatti che sono poi alla base dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come si può sostenere che quegli stessi fatti sono alla base dell'accertamento?

Ogni altra considerazione poi sull'accertamento dell'Ufficio e le relative sanzioni sono superflue.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia deve pertanto essere riformata e va accolto l'appello della società ricorrente.

La complessità comunque della materia, fa ritenere giusto ed equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

In riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglie l'appello della ricorrente.

Spese compensate.

Perugia, lì 27.01.2010

Il relatore [redacted]

Il Presidente [redacted]

Io sottoscritto [redacted], Segretario della III Sezione trascrive l'Ordinanza n. 56/03/2010 emessa il 30-09-2010 e depositata il 07-10-2010: ... OMISSIS Dispone la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale - Sezione III, pronunciata in data 27-01-2010 n. 30/2/10 depositata il 04-3-2010, nel senso che dopo le parole "... accoglie l'appello della ricorrente." devono essere ritenute scritte anche le seguenti: "ORDINA LA CANCELLAZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO TRASCRITTO A PERUGIA IL 26/3/2008 CON IL NUMERO 5223 DI FORMALITÀ IN FORZA DI ATTO DELLA C.T. PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 23/7/2007 n. 236/2007." Manda la Segreteria per gli incombenti di legge.

Perugia 30-09-2010

IL SEGRETARIO [redacted]

IL PRESIDENTE dott. [redacted]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA
COPIA AUTENTICA IN CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE
che si compone di n. 02 (DUE) fogli per n. 03 (TRE) pagine scritte compresa la presente.
Perugia, 12-10-2010
IL SEGRETARIO (Milena [illegible])

Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — MARCA DA BOLLO € 14,62 — 0 1 08 180655 552 6

**Art. 277.**
**(Pronuncia sul merito)**

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

**Art. 287.**
**(Casi di correzione)**

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello ([1]) e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

(1) La Corte costituzionale con Sentenza 10 novembre 2004, n. 335 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole: "contro le quali non sia stato proposto appello"

---

Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 aprile 2008, n. 9697

**Art. 288.**
**(Procedimento di correzione)**

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

**Art. 669-novies. ([1])**
**(Inefficacia del provvedimento cautelare)**

Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita' di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.